

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari N° DET8-2017-134 DEL 27/03/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta)

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF - AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Autorizzazione stipula Convenzione per regolamentare lo svolgimento delle attività formative del percorso alternanza scuola lavoro presso diverse strutture della ASSL Cagliari, a favore degli studenti dell'Istituto Tecnico per geometri "Ottone Bacareda" – Sergio Atzeni"

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott./Dott.ssa MARISA UDELLA (firma digitale apposta)

La presente Determinazione:

è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 29 della L. R. n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Cagliari dal **29/03/2017** al **13/04/2017**

LA RESPONSABILE SSD AFFARI GENERALI

- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: "Istituzioni dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 con la quale sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute e successiva integrazione con deliberazione n. 22 del 06/02/2016;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- VISTI** l'art. 18 della Legge n. 196 del 24.06.1997 "Tirocini formativi e di orientamento"; il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.03.1998, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della legge 196/1997; la circolare del medesimo Ministero del Lavoro del 15 luglio 1998, n.92; la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 del 2005 - Tirocini di Formazione e orientamento (G.U. 246 del 21.10.2005);
- PREMESSO** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24.06.1997 n.196, dall'art. 4 comma 1, lettera a) della Legge 53/2003 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, le cui modalità di organizzazione e svolgimento sono disciplinate sulla base di apposita convenzione tra i soggetti indicati nel medesimo articolo;
- ATTESO** che l'Istituto Tecnico per geometri "Ottone Bacaredda" - "Sergio Atzeni" ha chiesto la disponibilità di questa ASSL alla sottoscrizione di un rapporto convenzionale finalizzato allo svolgimento del percorso

formativo alternanza scuola lavoro rivolto agli allievi dell'Istituto da effettuarsi presso diverse strutture della ASSL Cagliari”;

CONSIDERATO che questa Azienda si è resa disponibile ad addivenire all'accordo convenzionale per l'accoglimento presso le proprie strutture di studenti, avendo al proprio interno le risorse e le professionalità necessarie per l'attivazione della collaborazione richiesta, procedendo di conseguenza, alla stipula della convenzione in oggetto;

PRECISATO che le attività formative di cui trattasi non danno luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale in quanto effettuate a mero scopo formativo e didattico e non comportano oneri di natura economica, diretti o indiretti, a carico di questa Azienda;

PRECISATO altresì che ai sensi dell'art.18 della L.196/97, l'Istituto Tecnico per geometri “Ottone Bacaredda” - “Sergio Atzeni”, assicura gli studenti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;

VISTA la bozza di convenzione, che si allega al presente atto deliberativo per costituire parte integrante e sostanziale;

PROPONE

1. di autorizzare la stipula della Convenzione, per regolamentare lo svolgimento delle attività formative del percorso alternanza scuola lavoro presso diverse strutture di questa ASSL, a favore degli studenti dell' Istituto Tecnico per geometri “Ottone Bacaredda” - “Sergio Atzeni”;
2. di allegare al presente atto, la bozza di convenzione suddetta, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri di natura economica, diretti o indiretti, a carico dell'Azienda;
4. di dare atto che l'Istituto scolastico provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile dei tirocinanti;
5. di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

LA RESPONSABILE SSD AFFARI GENERALI

Dr.ssa Marisa Udella
(firma digitale apposta)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare la stipula della Convenzione, per regolamentare lo svolgimento delle attività formative del percorso alternanza scuola lavoro presso diverse strutture di questa ASSL, a favore degli studenti dell' Istituto Tecnico per geometri "Ottone Bacaredda" - "Sergio Atzeni;
2. di allegare al presente atto, la bozza di convenzione suddetta, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri di natura economica, diretti o indiretti, a carico dell'Azienda;
4. di dare atto che l'Istituto scolastico provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile dei tirocinanti;
5. di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI

Dott. Paolo Tecleme
(firma digitale apposta)

Alternanza Scuola-Lavoro
ATS Sardegna - Servizi Tecnici

a. s. 2016/2017

CONVENZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

L' **Istituto d'Istruzione Superiore "O. Bacaredda-S. Atzeni"** con sede in Cagliari via Grandi, n. 1, codice fiscale 92105620923 d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica", rappresentato dal Prof. Pier Paolo Porcu nato a Cagliari il 23.11.1968, codice fiscale PRCPL68S23B354Q;

E

La **ASSL Cagliari**, con sede in Selargius(CA), via Piero Della Francesca 1, codice fiscale 92005870909 - Partita IVA n° 00935650903", nella persona del Direttore Dr. Paolo Tecleme, di seguito per brevità denominata "soggetto ospitante"

Premesso che

- ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sono promossi tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2007, "gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006";
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La **ASSL Cagliari**, qui di seguito indicata anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°.... soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta dell’**Istituto d’Istruzione Superiore “O.Bacaredda-S. Atzeni”** di seguito indicato anche come il “soggetto promotore”.

Art. 2.

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, al lavoratore è equiparato lo studente in alternanza scuola lavoro ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato.
3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore denominato “tutor interno” e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato “tutor esterno”;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta un Piano Formativo Personalizzato, coerente con il Piano Formativo del percorso, che fa parte integrante della presente Convenzione.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore.
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il tutor interno svolge funzioni di:
 - a) informazione, accoglienza e consulenza presso l’Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori; tale informazione dovrà riguardare altresì la disciplina della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - b) organizzazione e coordinamento delle attività dell’allievo;
 - c) redazione del report finale;
 - d) verifica dell’avvenuta formazione/informazione dello studente, da parte del soggetto promotore, in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (si veda art. 5 comma 2 della presente convenzione);
 - e) certificazione, nel piano formativo, delle eventuali competenze già acquisite dallo studente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - f) verifica del rispetto da parte del soggetto ospitante di quanto indicato nella presente convenzione e nel progetto formativo, con riguardo altresì alle misure di prevenzione e protezione;
 - g) collaborazione col tutor esterno all’individuazione del piano formativo.
2. Il tutor esterno svolge funzioni di:
 - a) informazione/formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
 - c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;
 - d) collaborazione col tutor interno all’individuazione del piano formativo;
 - e) garantire il rispetto dello specifico piano formativo, anche per quanto concerne la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
3. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:
 - a) Predisposizione del Piano formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell’individuazione delle mansioni/attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell’attuazione del Piano formativo personalizzato;

- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) garantire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal piano formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché quest'ultimo possa porre in essere le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal Piano Formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- nell'affidare gli studenti all'azienda ospitante, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data di effettiva stipula e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun Piano Formativo Personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Cagliari,.....

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"O. Bacaredda" - "S. Atzeni"
Cagliari

ASSL CAGLIARI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Paolo Porcu

IL DIRETTORE
Dr. Paolo Tecleme